

ORDINANZA n. 64 del 23/06/2014

Oggetto: Registro dei fornitori di combustibili per uso marittimo ex art. 1, punto 12 del Decreto Legislativo n. 205/2007.

Il Commissario dell’Autorità Portuale di Cagliari

- VISTA** la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che individua la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Cagliari;
- VISTO** il D.M. n. 29 del 29 gennaio 2014, che nomina il CV (CP) Vincenzo Di Marco Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Cagliari;
- VISTO** il D. Lgs n. 205 del 09 novembre 2007, concernente “Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo”;
- VISTO** in particolare, l’articolo 1 punto 12 del citato Decreto Legislativo che prevede l’istituzione presso l’Autorità Portuale di un apposito registro riportante l’elenco dei fornitori di combustibile per uso marittimo, nonché le caratteristiche del carburante stesso in relazione alla percentuale di zolfo;
- VISTO** il proprio decreto n. 74 del 13.03.2009;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 75 del 09.11.2010

RENDE NOTO

Che con decorrenza immediata, è istituito presso l’Ufficio Lavoro Portuale di questa Autorità il “*Registro dei fornitori di combustibili per uso marittimo*”.



A tal fine:

ORDINA

Articolo 1

E' fatto obbligo a tutte le ditte che operano o intendono operare, sia in regime di concessionari di spazi demaniali marittimi, sia in qualità di soggetti abilitati ad operare ex art. 68 CN. nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Cagliari, in qualità di fornitori di combustibili per uso marittimo, di presentare, anche a mezzo posta elettronica certificata, istanza di iscrizione nell'apposito Registro tenuto presso questa Autorità.

Articolo 2

L'istanza, redatta in carta semplice, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale e sede legale del fornitore, con relativi contatti telefonici e di posta elettronica certificata;
- b) nominativo del legale rappresentante del fornitore;
- c) tipologia dei combustibili e del relativo contenuto massimo di zolfo.

Articolo 3

Le variazioni delle informazioni di cui al precedente articolo 2 dovranno essere sempre preventivamente comunicate a questa Autorità Portuale e alla Capitaneria di Porto, in particolare, dovranno essere tempestivamente comunicati gli eventuali scostamenti di zolfo dai valori minimi ammissibili, le motivazioni di tali scostamenti e la destinazione del carburante stesso.

Articolo 4

Preventivamente all'iscrizione nel sopra citato Registro dei fornitori di carburante marittimo, il soggetto che intende esercitare detta attività dovrà iscriversi nel Registro di cui all'art. 68 C.N. ovvero ottenere la concessione demaniale marittima ex artt. 36 e ss. gg. C.N. degli spazi in cui si intende effettuare la stessa.

Articolo 5

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le maggiori responsabilità loro derivanti, saranno perseguiti, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza che entra in vigore con effetto immediato, la cui pubblicità verrà assicurata mediante invio agli Enti interessati e tramite pubblicazione nella sezione Ordinanze del sito ufficiale di questa Autorità www.porto.cagliari.it.

Cagliari, 23.06.2014


L'addetto:

Sig.ra Francesca Murru



Il Dirigente Area Operativa

Ing. Andrea Monteverde



Il Segretario Generale

Dott. Roberto Farci



IL COMMISSARIO

CV (CP) Vincenzo Di Marco

